



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Settima

Prot. 3851 C14 a
Circ. Reg. n. 120

Torino, 2 aprile 2010

*Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti
degli Uffici Scolastici Provinciali
della Regione
LORO SEDI*

*Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche della Regione
LORO SEDI*

OGGETTO: Precedenza assoluta assegnazioni supplenze di competenza dei dirigenti scolastici – indennità di disoccupazione.

Al fine di dirimere alcuni dubbi rappresentati da talune istituzioni scolastiche e assicurare nel contempo uniformità di comportamento a livello regionale si trasmette l'unita sintesi normativa redatta da questo Ufficio.

Il Dirigente
Francesco Contino



*Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Settima*

SINTESI NORMATIVA

PRECEDENZA ASSOLUTA ASSEGNAZIONI SUPPLENZE DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI SCOLATICI INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Settima*

**PRECEDENZA ASSOLUTA ASSEGNAZIONI SUPPLENZE DI COMPETENZA
DEI DIRIGENTI SCOLATICI – INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE**

1) FONTI NORMATIVE

- D.L. n. 134 del 25/9/2009
- D.M. n. 82 del 29/9/2009
- C.M. n. 14565 del 30/9/2009
- Legge n. 167 del 24/11/2009
- D.M. n. 100 del 17/12/2009
- C.M. 19212 del 17/12/2009
- Nota MIUR prot. 19218 del 17/12/2009
- Circolare INPS n. 125 del 16/12/2009
- Convenzione MIUR-INPS-Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 5/8/2009

2) GENERALITA'

Al fine di agevolare il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, già destinatario nell'anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, o che in detto anno abbia lavorato per almeno 180 giorni nella stessa istituzione scolastica, non ha avuto nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall'art. 64 del D. L.vo 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133 del 6/8/2008 sono state emanate disposizioni volte ad assicurare la precedenza assoluta a detto personale nell'assegnazione delle supplenze per assenze temporanee del personale della scuola.

Il quadro normativo di riferimento in materia è costituito dal D.L. n. 134 del 25/9/2009 convertito nella Legge n. 167 del 24/11/2009 e dai relativi decreti attuativi rispettivamente il D.M. n. 82 del 29/9/2009 ed il D.M. n. 100 del 17/12/2009.

3) D.M. n.82 del 29/09/2009

Il primo comma dell'art. 1 del D.M. 82/2009 testualmente prevede.

“Il personale docente, inserito a pieno titolo nell'a.s. 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lettera C della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A., inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario, per l'a.s. in corso, delle disposizioni del presente Decreto”.

In relazione al combinato disposto di cui ai successivi commi 2 e 5 del suddetto art 1 del D.M. n. 82 del 29/09/2009 il personale docente ed A.T.A. che nell'a.s. 2008/2009 aveva conseguito una nomina a T.D. di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e non abbia ritrovato nel corso dell'a.s. 2009/2010 la stessa possibilità occupazionale è beneficiario della precedenza assoluta nel conferimento di supplenza da parte dei dirigenti scolastici per l'a.s.2009/2010. A detto personale sono pertanto conferite dai dirigenti scolastici le supplenze per assenze del personale in servizio con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Più specificatamente ai sensi del 1° comma dell'art. 2, del citato D.M. 82/2009 il personale in questione è utilizzato per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto dell'assenza del personale in servizio della scuola per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Settima

graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e a esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A. con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o d'istituto.

4) C.M. prot. 14655 del 30/9/2009

La circolare in questione riassume e chiarisce gli aspetti più salienti del D.M. 82/09 come appresso evidenziato.

a) Personale destinatario

Il personale docente ed ATA di cui al suddetto art. 1 del citato D.M. n. 82/2009, ha titolo ad essere inserito negli elenchi "prioritari", per il conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuola, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali ha titolo in base all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti, e ad esaurimento e permanenti per il personale A.T.A. (art. 1, comma 5, e art. 2 comma 1, del D.M. 82/09).

b) Requisiti dei beneficiari (art. 1 del D.M.):

- personale docente, inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- personale A.T.A., inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo.

Il personale di cui trattasi deve, inoltre :

- aver conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie succitate, a prescindere dall'inserimento nelle stesse nel medesimo anno scolastico.
- essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l'anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie di insegnamento, posti o profili professionali per carenza di disponibilità o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di cattedre o posti interi.

Il personale di cui sopra ha titolo a beneficiare delle disposizioni di cui trattasi ancorché nell'anno scolastico in corso abbia rinunciato:

- ad un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi (personale docente ed A.T.A);
- ad un contratto, anche ad orario intero, che abbia maturato nelle province opzionali (docenti)

c) Esclusi

E' escluso dal suddetto beneficio:

- il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009 (art. 1, comma 7, del D.M.);
- il personale che, nell'anno scolastico in corso, abbia rinunciato o rinunci ad una supplenza conferita per l'intero orario nell'ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o di istituto (art. 1, comma 4 del D.M.)

5) D.M. n. 100 del 17/12/2009

Il D.M. n.100 del 17/12/2009 individua (in aggiunta ai supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche di cui al precedente D.M. 82/2009) nuovi beneficiari delle precedenze assolute nel conferimento delle supplenze di competenza dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2009/2010 nei supplenti docenti ed ATA che



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Settima

nell'a.s. 2008/2009 abbiano lavorato per almeno 180 gg nella stessa scuola e che nel corso dell'a.s. 2009/2010, non abbiano trovato possibilità occupazionale.

La precedenza nel conferimento delle supplenze è stata quindi estesa anche ad un'altra categoria di personale educativo, non preso in considerazione dal DM 82/2009, sempre a condizione che sia inserito a pieno titolo nell'a.s. 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1 comma 605, lett. C, della Legge 27/12/2006 n. 296, e fatto salvo il possesso di tutti gli ulteriori requisiti.

6) C.M. prot. n. 19212 del 17/12/2009

La circolare del MIUR prot. 19212 del 17/12/2009 applicativa del D.M. 100/2009 dispiega procedure e modalità per l'individuazione dei nuovi beneficiari delle precedenza assolute cui si discorre come appresso andrà ad evidenziarsi.

a) Personale destinatario

Il personale docente, educativo e ATA che abbia conseguito nell'a.s. 2008/2009, attraverso le graduatorie d'Istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica (art. 2 del DM in questione) ha titolo ad essere inserito negli elenchi "prioritari", per il conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnanti o i profili professionali per i quali ha titolo in base all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per quanto riguarda i docenti e il personale educativo, e ad esaurimento e permanenti per il personale ATA.

Il personale di cui sopra è graduato negli elenchi sopra citati di cui fanno parte i beneficiari individuati con il DM 82 del 29/9/2009, in base al punteggio spettante.

b) Requisiti dei beneficiari

- personale docente e educativo, inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1 comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- personale ATA, inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2001.

Il personale di cui sopra deve, inoltre:

- aver stipulato nell'a.s. 2008/2009 un contratto a tempo determinato (anche prorogato) in una sola scuola, attraverso le graduatorie di circolo o di istituto, di almeno 180 giorni per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie succitate;
- essersi trovato nella condizione di non aver potuto stipulare per l'a.s. in corso la stessa tipologia di contratto per carenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

7) OBBLIGO DI ACCETTAZIONE CONTRATTI DI DOCENZA E INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.M. 82/09 e al D.M. 100/89, è nella generalità dei casi, percettore dell'indennità di disoccupazione ordinaria che come noto corrisponde:

- a) per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media degli ultimi 3 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- b) per i 2 mesi successivi, al 50% della retribuzione media degli ultimi 3 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- c) per i restanti mesi il 40% della retribuzione media degli ultimi 3 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Settima

Ciò premesso, si precisa che, al fine di non pregiudicare la situazione economica degli interessati la citata nota del MIUR prot. n. 19212/09 prevede che sia consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto ad un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento spettante. Ad esempio: nel caso l'indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per l'orario intero nell'anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA fino a 21 ore.

8) CONVENZIONE INPS/MIUR/MINISTERO DEL LAVORO, POLITICHE SOCIALI DEL 05/08/2009

Al personale in questione spetta, per il periodo di utilizzo, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte, Per i periodi di "non lavoro" durante l'anno solare, il personale precario docente e ATA avrà diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione. Al fine di agevolare la corresponsione di detta indennità di disoccupazione in data 5/8/2009 è stata stipulata tra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una specifica convenzione che identifica al riguardo beneficiari e modalità operative.

9) CIRCOLARE INPS N. 125 DEL 16 DICEMBRE 2009 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 5 AGOSTO 2009 FRA INPS, MIUR E MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Con la circolare in questione trasmessa dal MIUR con nota 17/12/2009 l'INPS ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di applicazione di detta convenzione come appresso indicato.

a) BENEFICIARI

I soggetti interessati sono i docenti e gli amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni Scolastiche già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008/2009 che non otterranno un analogo nuovo contratto nell'anno scolastico 2009/2010. Come è noto questi lavoratori sono assicurati contro la disoccupazione involontaria ed agli stessi, ricorrendone le condizioni, spetta l'indennità di disoccupazione ordinaria.

Ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009 nonché del punto 4 della Convenzione in argomento per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, pena la relativa decadenza utilizzando l'apposito campo del modello di domanda.

Rientra fra i soggetti destinatari della Convenzione anche il personale di cui al DM 100/09 come chiarito dalla CM prot. 19212 applicativa di detto decreto.

b) DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda va predisposta utilizzando l'apposito modello DS21, scaricabile dal sito www.inps.it.

Detta domanda deve essere presentata:

- direttamente alla struttura INPS di residenza del lavoratore con contestuale invio di una copia della stessa o dell'attestazione dell'avvenuta presentazione a INPS, alla Scuola dove è stato prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009;

- per il tramite di un Ente di Patronato, e contestuale invio di una copia della stessa o attestazione dell'avvenuta presentazione, anche alla Scuola dove è stato prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009;

Le domande eventualmente già giacenti presso le Istituzioni Scolastiche dovranno pervenire, nel più breve tempo possibile, alla struttura INPS territorialmente competente, a cura delle stesse Istituzioni Scolastiche.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Settima

Nella fattispecie si possono verificare i seguenti casi:

- 1) nell'ipotesi in cui il lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, la stessa viene considerata valida;
- 2) nell'ipotesi in cui il lavoratore non ha ancora presentato la domanda di disoccupazione sono valide le modalità sopra descritte.

Al fine di agevolare questa tipologia di lavoratori che potranno alternare periodi di disoccupazione a periodi di supplenze è sufficiente, fermo restando il limite temporale dell'anno scolastico 2009/2010:

- la presentazione di una sola domanda anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni;
- una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a una offerta formativa congrua all'atto della presentazione della domanda (D.I.D.).

Resta fermo che il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente in base alla residenza, al fine di certificare il proprio status di disoccupato.

Le singole Istituzioni Scolastiche, al fine di garantire la regolarità della erogazione della prestazione da parte dell'INPS, devono tempestivamente comunicare all'Istituto, attraverso UNILAV ed Emens, così come previsto nel punto 3 della convenzione, il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e la data di cessazione delle medesime.

E' data facoltà, comunque, al lavoratore, di comunicare alla Struttura INPS di residenza, la supplenza o la cessazione della medesima.

Inoltre, le Istituzioni Scolastiche, devono tempestivamente comunicare alla Struttura INPS di residenza del lavoratore, in via cartacea ed in attesa di concordare le modalità per lo scambio telematico dei flussi informativi, i casi di rifiuto immotivato delle offerte di contratti di supplenza temporanea, con l'indicazione dei dati anagrafici del lavoratore (compreso il codice fiscale), e della data del rifiuto.

Il mancato puntuale invio di dette informazioni per l'aggiornamento degli archivi sopra indicati, può comportare, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del D.L. 19 maggio 2009, responsabilità per danno erariale.

Resta ferma la modalità di richiesta per l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l'eventuale personale docente e ATA avente diritto.

c) INDENNITA' ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI

1 - Requisiti

L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere:

- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria (requisito assicurativo)
- almeno 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro) (requisito contributivo)

2 - Durata

L'indennità viene corrisposta per un massimo di otto mesi, ma può durare fino a 12 mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.

3- Misura

La stessa spetta nella sequenza percentuale:

per i primi 6 mesi il 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

per i 2 mesi successivi, il 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Gli Importi massimi mensili d'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, sono pari, per il 2010, ad euro 892,96 elevati ad euro 1073,25 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a euro 1931,86.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Settima

d) INDENNITÀ ORDINARIA CON I REQUISITI RIDOTTI

I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti come appresso indicato.

1) Requisiti

L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:

un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità): ad esempio, per le indennità pagate nel 2010, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2007;

almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.).

2) Durata

L'indennità spetta, ed è pagata, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente (nel 2009, per l'indennità da pagare nel 2010) e, comunque, per un massimo di 180 giornate.

3) Importo

L'importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi (fino al suddetto numero di 180 giornate), nei limiti di un importo massimo mensile lordo (per le indennità da pagare nel 2009) di € 886,31, somma elevata ad € 1065,25 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a €1917,48.

e) MASSIMO GIORNI DI FRUIZIONE DELL'INDENNITÀ

Il numero massimo di giorni per il quale può essere annualmente erogata l'indennità di disoccupazione (considerando cumulativamente quello con requisiti normali e quello con i requisiti ridotti) è di 240 giorni, per cui il numero di giorni di requisiti ridotti potrebbe essere anche inferiore al numero di giorni lavorati (es.: l'utente percepisce inizialmente l'indennità di disoccupazione ordinaria per 180 gg da inizio anno; poi trova lavoro per 90 giorni; non ha più requisito per l'ordinaria perchè essendo stato in disoccupazione non ha più 52 settimane nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro; in questo caso fa domanda con requisiti ridotti nel cui ambito possono essere liquidati solo 60 giorni).

f) RICORSI

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.